

GEA Società Cooperativa Sociale

REGOLAMENTO INTERNO

per la regolamentazione dei rapporti di lavoro fra la cooperativa e i soci approvato dall'Assemblea dei soci del 26.03.2018 ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142, art.6 e s.m.i.

PREMESSA

1. Premesso che la prestazione di lavoro nella cooperativa si presenta comunque come adempimento del contratto sociale, in quanto a tal fine i soci lavoratori della cooperativa mettono a disposizione le proprie capacità professionali, anche in relazione al tipo e alle modalità di svolgimento dell'attività, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa medesima;
2. premesso che la cooperativa origina da un comune atto di volontà dei soci, conseguentemente gli interessi dei soggetti partecipanti, i soci e la cooperativa, non sono mai contrapposti, bensì finalizzati congiuntamente al conseguimento del vantaggio mutualistico che rappresenta il motivo della costituzione della cooperativa medesima. E' in tale quadro che deve essere considerata la previsione di legge in base alla quale il socio lavoratore, stabilisce, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro, in qualsiasi forma assunti, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla Legge 142/2001, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. In tale quadro il socio volontario non può instaurare alcun rapporto di lavoro con la cooperativa. È sempre nell'ambito del quadro descritto all'inizio del presente punto 2, che deve essere considerato "il richiamo ai contratti collettivi applicabili" contenuto nella Legge 142/2001, per ciò che attiene ai soci lavoratori, cui si applicherà il rapporto di lavoro subordinato.
3. Premesso che in relazione a quanto indicato ai precedenti punti 1 (Capacità professionali e tipo di attività svolta) e 2 (tipologia di contratto di lavoro applicabile e modalità di applicazione) i soci della cooperativa possono essere organizzati in categorie di soci costituite ai sensi del Codice Civile, in modo tale che possano essere definiti a norma di statuto diversi obblighi e diversi diritti, anche in relazione alle modalità di adempimento del rapporto di scambio mutualistico.
4. Premesso che, in relazione a quanto previsto al precedente punto n. 2, la tutela collettiva ed individuale dei soci lavoratori, sia svantaggiati che non, viene affidata alla cooperativa. Conseguentemente la soluzione di eventuali problematiche e controversie deve essere



- ricercata nel dibattito e nel confronto all'interno della Assemblea dei soci e secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge 142/2001.
5. Premesso che l'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 prevede che il presente regolamento contenga in ogni caso:
- a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
 - b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato;
 - c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti contrattuali diversi da quello subordinato;
 - d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea degli eventuali trattamenti economici integrativi e il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
 - e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
6. Premesso che in relazione a quanto stabilito nello Statuto Sociale è diritto del socio:
- a) svolgere la propria attività all'interno della cooperativa;
 - b) percepire un'equa remunerazione rapportata ai risultati aziendali e al contributo professionale, individualmente conferito per il loro conseguimento;
 - c) partecipare alla gestione aziendale.
7. Premesso che è dovere del socio partecipare all'attività lavorativa nei modi concordati contrattualmente e nel rispetto degli impegni presi verso la cooperativa e da questa verso i committenti, operando in conformità a quanto previsto nello Statuto Sociale, nel presente Regolamento, nelle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

SCOPO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Quanto in premessa è parte integrante del presente regolamento.

ARTICOLO 2

Il presente regolamento ha lo scopo - ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 - di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.



In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie dei rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo, come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 142/2001.

Il presente regolamento si applica per le corrispondenti parti, a tutti i soci lavoratori, con esclusione comunque dei soci volontari, come previsti dalla Legge 8.11.1991, n. 381.

RAPPORTI DI LAVORO INSTAURABILI

ARTICOLO 3

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 142/01, la cooperativa può instaurare con ogni socio lavoratore uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- Subordinato;
- Autonomo;

In caso di rapporto di lavoro autonomo, questo potrà assumere tutte le forme tipiche ed atipiche ammissibili per legge, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale.

Tra socio lavoratore e la cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma contrattuale di lavoro, anche atipica, purché compatibile con la posizione di socio e con le necessità della cooperativa in attuazione del rapporto mutualistico.

La scelta del tipo di rapporto contrattuale è conseguente alla adesione del socio alla proposta della cooperativa, secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà la prestazione di lavoro, tenendo conto della organizzazione aziendale e produttiva e del profilo professionale del socio.

In ogni caso la stipulazione del contratto di lavoro in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la cooperativa stipula il contratto di lavoro con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro soci.

ARTICOLO 4

Anche per i soci lavoratori la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente articolo.

In ogni caso il contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta, anche sotto forma di scambio di corrispondenza. La domanda di adesione del socio dovrà contenere la dichiarazione di presa visione e accettazione del presente regolamento.



ARTICOLO 5

Successivamente alla stipula dell'iniziale contratto di lavoro, la cooperativa e il socio possono concordare di modificare la tipologia contrattuale inizialmente adottata, instaurando un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto. Tale possibilità è ammessa anche più volte nel corso del rapporto sociale e dovrà essere conseguente al coerente incontro della volontà delle parti o al determinarsi di eventi di forza maggiore.

ARTICOLO 6

I soci con contratto di lavoro diverso da quello di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, possono prestare la loro attività anche presso altri committenti a condizione della preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione della cooperativa.

ARTICOLO 7

I soci, con i quali la cooperativa non abbia stipulato alcun contratto separato e distinto di lavoro o con i quali tale contratto sia venuto a scadenza, possono prestare la loro attività presso altri datori di lavoro o committenti a condizione che tale eventualità venga tempestivamente comunicata alla cooperativa e che non costituisca concorrenza con l'attività della cooperativa, come stabilito nello Statuto Sociale vigente.

L'eventuale successiva mancata adesione del socio occupato presso terzi, alla richiesta della cooperativa di prestare la propria opera a favore di quest'ultima, viene sanzionato con la decadenza.

I soci mai occupati dalla cooperativa o temporaneamente disoccupati o inoccupati, possono costituire specifiche categorie di soci all'interno dell'Assemblea.

ARTICOLO 8

In conformità con le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, della Legge 142/01, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad informare, discutere preventivamente e deliberare con i soci in assemblea o in altre riunioni appositamente convocate, nei casi di:

- a. modificazione degli organigrammi aziendali e della struttura gerarchica dell'impresa;
- b. adozione di scelte di carattere tecnico, organizzativo, produttivo, o di investimento di particolare rilevanza, o comunque tali da incidere sulle modalità di svolgimento dell'attività aziendale nel suo complesso, o sull'assetto dei reparti o uffici.

Nei casi in cui per oggettiva esigenza di tempestività, riservatezza od urgenza, i meccanismi di partecipazione suddetti non possano essere attivati preventivamente, è fatto comunque obbligo al Consiglio di Amministrazione di farne oggetto di illustrazione, discussione e deliberazione coi soci nel più breve tempo possibile.



ARTICOLO 9

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore e temporaneità del servizio, il rapporto di lavoro, in relazione alle effettive necessità aziendali, potrà essere stipulato anche a tempo determinato. Il socio che intrattenga o abbia intrattenuto un contratto a tempo determinato, qualora ne sussistano le condizioni, ha la precedenza rispetto ad eventuali soci inoccupati, nella stipulazione di un nuovo ed ulteriore rapporto a tempo determinato o, di un rapporto a tempo indeterminato.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

ARTICOLO 10

L'attuale struttura organizzativa-aziendale si articola:

- a) nel servizio amministrativo - finanziario - tecnico;
- b) nel servizio organizzativo e gestionale;
- c) nel servizio attuativo ed operativo delle attività stesse.

Ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono demandati i compiti propriamente amministrativi e finanziari (contabilità generale, fatturazione, rapporti di ordinaria amministrazione con le banche, tenuta della cassa, amministrazione - organizzazione e coordinamento del personale, segreteria generale), e fanno capo alle funzioni di reperimento e raccolta conoscenze, dati, informazioni e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, predisposizione di piani di sviluppo, attività di promozione della cooperativa, individuazione della potenziale clientela e promozione dei nuovi servizi.

Al servizio di cui alla precedente lettera c) fanno capo tutte le attività proprie della cooperativa quali:

- servizi socio-sanitari ed educativi;
- servizi di pulizia e manutenzione;
- servizi di mensa e somministrazione.

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

ARTICOLO 11

L'inizio dell'attività lavorativa deve risultare da atto scritto comunicato al socio e deve contenere l'indicazione della qualifica con la quale il socio è ammesso a lavorare in cooperativa.

La documentazione dovrà contenere altresì un espresso rinvio alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 6 Legge 142/2001.

All'inizio dell'attività lavorativa il socio lavoratore deve presentare la seguente documentazione:

- curriculum vitae;



- fotocopia della carta d'identità o documento equivalente;
- fotocopia del codice fiscale;
- stato di famiglia o altri documenti necessari per la erogazione degli assegni familiari;
- certificato del casellario giudiziale (nei casi previsti della legge e comunque a discrezione del C.d.a.);
- titolo di studio o di qualifica professionale ove richiesto;
- documentazione sanitaria o proveniente da competente organo della P.A. (in connessione al proprio grado di svantaggio o se e in quanto richiesta per l'attività specifica che deve essere svolta);
- certificato di iscrizione all'ordine, se obbligatorio;
- patente auto (se e in quanto richiesta per l'attività che deve essere svolta).

ARTICOLO 12

Il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. Viene fatta salva l'applicazione dei livelli retributivi minimi garantiti dai contratti collettivi di lavoro e dei trattamenti normativi obbligatori per legge.

Costituisce parte del trattamento economico del socio lavoratore anche la retribuzione integrativa eventualmente attribuita, a titolo di superminimo, ad personam o altra analoga voce retributiva, quale riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato.

Costituisce altresì parte del trattamento economico del socio lavoratore l'eventuale ristorno deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci ai sensi e nella misura massima prevista dall'art. 3, comma 2, lett. b della Legge 142/2001. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea potrà quindi deliberare, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dai precedenti commi, di un ulteriore trattamento economico mediante:

- integrazione del compenso
- aumento gratuito del capitale sociale
- distribuzione gratuita di obbligazioni, azioni di sovvenzione e azioni di partecipazione cooperativa.

Al riguardo si precisa che l'approvazione del ristorno da parte dell'Assemblea dei soci è da intendersi quale approvazione dello specifico e corrispondente criterio di gestione mutualistica, conforme a quanto previsto dall'art. 2, Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 13

Ai fini del trattamento retributivo minimo, per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato attivi nel settore socio-sanitario ed educativo si applica il C.C.N.L. delle **Cooperative Sociali**,



mentre per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato attivo in attività di tipo B si applicano i CC.NN.LL. **Imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi e Turismo-pubblici esercizi.**

ARTICOLO 14

Il socio lavoratore deve osservare l'orario di lavoro fissato dalla cooperativa. Premesso che tutti i ritardi devono essere sempre giustificati dal socio lavoratore, quelli dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore possono essere giustificati anche dalla cooperativa, mentre tutti gli altri devono essere recuperati. Ove non sia possibile il recupero o questo sia da escludere in relazione all'organizzazione del lavoro dei committenti, i ritardi comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla mancata effettuazione delle ore di lavoro previste.

La comunicazione delle assenze deve avvenire prima dell'inizio del servizio, salvo il caso legittimo e comprovato di impedimento. In ogni caso le assenze possono comportare la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla durata dell'assenza stessa.

L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i limiti previsti dal contratto è considerata mancanza gravissima a valere quale forma di inadempimento come previsto dai CC.NN.LL. applicati.

Il socio ha, inoltre, il dovere di:

- Rispettare le norme di comportamento di carattere etico professionale relative al proprio ruolo (a puro titolo esemplificativo: massima riservatezza, serietà, esporre sulla divisa il tesserino di riconoscimento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, porre attenzione nella custodia delle chiavi affidategli, ecc.).
- Eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle disposizioni ricevute dai preposti alla conduzione della cooperativa.
- Consegnare, o far pervenire a mezzo fax – e mail, i fogli presenza, cartellini o altri documenti equipollenti, debitamente timbrati o compilati, alla cooperativa entro e non oltre il 2° giorno lavorativo del mese successivo.
- Avere la massima cura di tutte le attrezzature, i macchinari e qualsiasi altro oggetto avuto in dotazione di proprietà della cooperativa, nonché degli apparecchi, degli oggetti, dei locali di proprietà del committente, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità, dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito.
- Utilizzare i beni forniti dalla cooperativa esclusivamente per la gestione delle attività della società e non per scopi propri e attività private.



- Tenere un corretto atteggiamento nei confronti delle persone preposte alla conduzione della cooperativa e degli altri soci suoi colleghi, nonché nei confronti del committente e dei dipendenti dello stesso.
- Rivolgersi in caso di lamentele o rimostranze alla direzione della cooperativa al fine di evitare qualsiasi contenzioso con il committente del servizio evitando di trattare problemi inerenti la cooperativa in presenza di terzi.
- Osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni e sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n.81/08 e s.m.i.) che la cooperativa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni al riguardo emanate dalla cooperativa stessa.
- Rispettare le misure di protezione collettive adottate sui cantieri.
- Sottoporsi a visite mediche qualora previste dalle normative in materia di sicurezza del lavoro.
- Partecipare ai corsi di formazione aziendale.
- Indossare ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale, secondo le istruzioni impartite dalla cooperativa.

Quanto agli altri doveri del socio ed alle sanzioni disciplinari applicabili, si rinvia a quanto previsto dalla legge e dai Cc.nn.II. di riferimento.

ARTICOLO 15

L'orario settimanale di lavoro è stabilito in base al CCNL applicato.

L'orario può essere comunque modificato per eventuali esigenze aziendali.

L'articolazione degli orari di lavoro risponde infatti alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dal C.d.A. della cooperativa anche in relazione alle richieste del committente.

L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere al socio lavoratore una giornata di riposo, normalmente di domenica.

ARTICOLO 16

Tutti i soci lavoratori, di norma, devono fruire di un giorno di riposo in occasione delle principali festività; in tale giornata decorrerà a favore del socio lavoratore la normale retribuzione.

ARTICOLO 17

È consentita la facoltà di superare le ore settimanali previste dal CCNL applicato, con recupero nei successivi mesi del monte ore lavorato in eccedenza nel periodo sopra considerato. Qualora comprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettano il recupero totale di tale monte ore, è dovuta, per le ore non recuperate e nei limiti previsti dal presente regolamento, la retribuzione ordinaria.



ARTICOLO 18

Sono ammesse le forme di lavoro part-time previste dall'ordinamento del lavoro. Tale condizione di lavoro sarà valutata dal C.d.A. compatibilmente con le esigenze dei servizi da svolgere e le necessità del singolo socio all'interno degli obiettivi generali della cooperativa.

Il socio lavoratore a tempo parziale ha gli stessi diritti e doveri previsti dallo statuto e dal presente regolamento per i soci lavoratori a tempo pieno; fanno eccezione gli istituti delle ferie e permessi e delle indennità di fine rapporto che spettano ai soci lavoratori a tempo parziale - per il tempo in cui tale condizione sussiste in misura proporzionalmente ridotta in relazione al minor orario di lavoro concordato, fermi restando i criteri di maturazione.

ARTICOLO 19

I soci lavoratori saranno inquadrati, al fine della retribuzione, su indicazione del C.d.a., per le mansioni svolte nei livelli previsti dai CC.NN.LL. di settore di cui all'art.13.

I profili professionali potranno essere integrati e o sviluppati in relazione alle esigenze operative della cooperativa.

L'accesso ai livelli è subordinato alla effettiva capacità di svolgere le mansioni specifiche del livello, come determinato dal Consiglio di Amministrazione. Il possesso dei titoli di studio richiesti, senza esperienza, non dà automaticamente accesso ai livelli corrispondenti.

I profili professionali non specificamente individuati nei diversi livelli saranno inquadrati sulla base dell'insieme di capacità professionale, autonomia e responsabilità ed eventuali titoli di studio o professionali richiesti.

ARTICOLO 20

Nei confronti del socio lavoratore che, successivamente all'ammissione in cooperativa, venisse riconosciuto inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, la cooperativa esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperarlo al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito.

Dal momento del nuovo inquadramento, il socio lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale.

ARTICOLO 21

Le retribuzioni sono definite dal C.d.A. tenendo conto delle effettive risorse economiche e finanziarie della cooperativa ed utilizzando quale parametro di riferimento per il calcolo della paga oraria quanto previsto dal Contratto Nazionale di categoria applicato.



ARTICOLO 22

La cooperativa afferma il pari diritto alla retribuzione dei soci lavoratori normodotati e disabili. Conseguentemente le retribuzioni verranno corrisposte con modalità idonee a garantire la medesima retribuzione a parità di inquadramento posseduto.

ARTICOLO 23

Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

- a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 142/2001;
- b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno.

CONFIGURABILITA' DELLO STATO DI CRISI

ARTICOLO 24

La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento) da cui emerga un andamento negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale. In via esemplificativa ma non esaustiva, si determinerà l'ipotesi indicata quando l'andamento negativo o involutivo dell'attività sia legato a:

- a. contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa;
- b. situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi economiche settoriali e locali;
- d. carenza di liquidità finanziaria connessa al ritardato introito di crediti maturati documentato.

In tali casi, l'assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi, tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale.

Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti, che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.



In funzione del superamento dello stato di crisi l'assemblea potrà deliberare apporti in termini di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative, la sospensione temporanea dal lavoro o la riduzione dell'orario.

Sarà anche possibile il posticipo del pagamento delle retribuzioni dovute, informandone tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione ai crediti dei soci.

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati, allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

ARTICOLO 25

Nel caso di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, ove sussista l'obbligo di esperire la procedura di legge di riferimento, la stessa dovrà essere preceduta dall'approvazione da parte degli organi competenti.

ARTICOLO 26

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme stabilite dai CC.NN.LL. **Cooperative Sociali, Imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi e Turismo-pubblici esercizi**, dagli accordi territoriali e sindacali in materia.

RAPPORTO DI LAVORO NON SUBORDINATO

ARTICOLO 27

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera non necessariamente caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore o quando la volontà delle parti si esprima in tal senso, la cooperativa stipula con il socio lavoratore un ulteriore e distinto contratto di lavoro autonomo, diverso da quello di lavoro subordinato.

ARTICOLO 28

Il contratto di lavoro dei soci è di tipo autonomo. A tale contratto di lavoro è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina dettata dalla normativa vigente con i conseguenti effetti ai fini dell'inquadramento previdenziale e fiscale. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La



cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto, anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

ARTICOLO 29

Il trattamento economico dei soci lavoratori autonomi sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

ARTICOLO 30

Nello svolgimento dell'incarico il socio lavoratore autonomo gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell'apposito contratto stipulato tra le parti. Nel corso di svolgimento dell'incarico il socio e la Cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell'incarico a terzi, comunque coordinati dal socio che rimarrà responsabile in proprio della commessa di lavoro.

ARTICOLO 31

- La distribuzione dei lavori è determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della dovuta alternanza e dei seguenti elementi di valutazione quali criteri obiettivi: competenze specifiche richieste dal progetto;
- vicinanza geografica alla sede di lavoro;
- interessi e disponibilità dei singoli soci.

ARTICOLO 32

Ricorrendo l'ipotesi prevista dal precedente art. 6, il socio lavoratore è tenuto, prima dell'accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Qualora il socio per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura del Consiglio di Amministrazione garantire il pieno perseguimento dell'incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

ARTICOLO 33

Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo instaurati con i soci lavoratori.



ARTICOLO 34

L'accertata oggettiva inidoneità del socio non subordinato allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso.

NORME FINALI

ARTICOLO 35

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea del 26/03/2018, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.i., entra in vigore in pari data.

Il presente regolamento non si applica nei confronti dei soci volontari di cui alla Legge 8 Novembre 1991 n. 381, nei confronti dei quali la cooperativa è tenuta al rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

ARTICOLO 36

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.


società cooperativa sociale

Piazza Cersano, 8 Tramontì (SA)
Tel. +39 089876135 Fax +39 089856441
P.IVA 0258550065 1
www.coopgea.org info@coopgea.org

